

Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino.

Verbale n° 42 del 10.12. 2020

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare n. PDL_CONS 67 del 26.11.2020, avente ad oggetto: “Art. 194, comma 1, lett. a) D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive. (U. I. Euro 95.946,50)”.

Premesso che:

La CMTO in data 26.11.2020 ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la deliberazione citata in oggetto, con allegati i seguenti documenti: nota prot. n. 80419/2020 del 06.11.2020, a firma del Segretario generale, in qualità di responsabile dell'avvocatura, contenente la relazione ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194 d.lgs n. 267/2000, emerso a seguito di sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro n. 1057 del 27.10.2020; nota 87983 del 25.11.2020 a firma del responsabile del procedimento, dott.ssa Daniela Gagino, contenente la relazione dalla quale emerge un debito fuori bilancio per l'ente quantificato in euro 82.953,16, quale differenza retributiva e contributiva da corrispondere al ricorrente, ex dipendente, arch. Gianfranco Fiora ed all'INPS.

La CMTO ha inviato la proposta citata in oggetto, in via definitiva, a mezzo posta elettronica, in data 10.12.2020, con i relativi allegati.

La citata nota n. 80419/2020 del 06.11.2020, a firma del Segretario generale, evidenzia che:
<<< (...) si comunica che con sentenza del 27.10 u.s. Il Tribunale del Lavoro di Torino ha condannato la Città Metropolitana di Torino al pagamento della somma di € 59.663,53, oltre accessori di legge in favore dell'ex dipendente Gianfranco Fiora in quanto ha riconosciuto l'esercizio di fatto di funzioni dirigenziali in luogo dell'inquadramento dello stesso quale personale non dirigenziale. La condanna riguarda altresì le spese legali per € 7.000,00 in favore del ricorrente, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA e contributo unificato se versato ed in euro 2.000,00, in favore della parte convenuta I.n.p.s., oltre spese forfettarie al 15%.

La sentenza in questione ai sensi dell'art. 431 c.p.c. è provvisoriamente esecutiva e, anche nelle more del deposito delle motivazioni, costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000. Il deposito della motivazione, sarà invece utile a valutare il ricorso in appello e, non da ultimo, la ricorrenza di eventuali responsabilità amministrativo contabili ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n.165/2001.

Alla luce di quanto sopra, nel chiedere di sottoporre al primo consiglio utile il riconoscimento del debito, si precisa che nell'ambito del fondo rischi contenzioso, di cui si è richiesta l'iscrizione a competenza per € 60.000,00, incrementando il pregresso vincolo a rischio contenzioso a valere sull'avanzo di amministrazione 2019 di € 25.000,00, per complessivi € 85.000,00, risultano vincolate risorse ragionevolmente sufficienti.

Per quanto espresso, si allega alla presente la relazione dell'avvocatura sulla questione, contenente il calcolo l'entità dell'obbligazione a titolo di spese legali come liquidate nel dispositivo, riservandosi di valutare il ricorso in appello sulla base delle motivazioni della sentenza che saranno depositate.

La direzione Risorse Umane provvederà a relazionare, per quanto di sua competenza, calcolando anche l'importo dovuto effettivamente in relazione agli accessori di legge.>>.

La citata proposta di deliberazione n. 67/2020 dispone espressamente quanto segue:

<<1. di prendere atto delle relazioni istruttorie costituenti il prescritto parere di regolarità tecnica reso da ciascun Dirigente competente razione materiae, di cui agli allegati lettere A), B) al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere, per l'effetto, sussistendo i requisiti di legittimità e finanziabilità ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ex lege, per un importo complessivo di **euro 95.846,50**, (...);

3) di dare altresì atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare la sentenza ed avviene in ogni caso fatti salvi ed impregiudicati i diritti della Città metropolitana di Torino conseguenti all'eventuale riformulazione delle sentenze oggetto di impugnazione;

4) di dare atto che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio avviene, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro **95.846,50** trova la seguente copertura:
euro **12.893,34** sul capitolo 17982 – oneri da contenzioso – sentenze esecutive del PEG 2020 assegnato al servizio avvocatura, piano dei conti V livello U.1.10.05.04.001 COFOG 01.3 teu 8 missione 01 programma 11 del bilancio 2020;

euro **82.953,16** nel punto A7 dell'avanzo accantonato e nella stessa seduta consiliare verranno stanziare le somme per provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio;

6) di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

7) di demandare alle strutture competenti i conseguenti provvedimenti di liquidazione;

8) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

9) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.>>

Segnalato che:

L'art. 194 del decreto legislativo n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che “con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 95.846,50 risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Vista :

La direttiva in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio in data 11.07.2019, prot. n° 60752/2019, a firma del Direttore generale e del Segretario generale, trasmessa a tutti i dirigenti della CMTO.

Visto:

Inoltre, l'articolo 239, comma 1, lett. b), n°6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Preso atto che:

risulta espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 95.846,50 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 67 del 26.11.20200, avente ad oggetto: << *Art. 194 comma1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive* >>.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;

3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al Dirigente della direzione risorse umane , dott.ssa Daniela Gagino; al Segretario generale, in qualità di Responsabile dell'avvocatura, dott. Alberto Bignone; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Alberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito "trasparenza"; al dottor Giuseppe Facchini, Responsabile assistenza agli organi politici e, per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, Chiara Appendino; al Direttore generale, Dott. Filippo Dani.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori:

Andrea Matarazzo, presidente;

Antonella Perrone, componente;

Franca Roso, componente.